

23982/08



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente -
- Dott. Enrico PAPA - Presidente di sezione -
- Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -
- Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
- Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
- Dott. Michele D'ALONZO - Consigliere -
- Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
- Dott. Giacomo TRAVAGLINO - Consigliere -
- Dott. Bruno BALLETTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della  
Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUZZI 99 presso lo  
studio dell'avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, rappresentata  
e difesa dall'avvocato FALDUTO PAOLO, giusta delega a  
margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE DIRITTI

Oggetto

Publico impiego  
- finanziarie -

R.G.N. 23823/06

Cron. 23982

Rep.

Ud. 08/07/08

2008

765



DE MASI MARIA CONCETTA, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio  
dell'avvocato DE FILIPPO MAURIZIO, rappresentata e  
difesa dall'avvocato PITARO GIUSEPPE, giusta delega a  
margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 489/06 della Corte d'Appello di  
CATANZARO, depositata il 10/05/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 08/07/08 dal Consigliere Dott. Bruno  
BALLETTI;

udito l'Avvocato Gabriele SCOTTO per delega  
dell'avvocato Giuseppe Pitaro;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del  
primo motivo del ricorso (A.G.O.), rinvio per il resto  
ad una sezione semplice.

## Svolgimento del processo

Con ricorso *ex* art. 414 cod. proc. civ. MARIA CONCETTA DE MASI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale-Giudice del lavoro di Catanzaro la Regione Calabria - alle cui dipendenze prestava servizio nel contingente delle "equipes socio-psicopedagogiche" - al fine di ottenere il riconoscimento, con decorrenza 1° luglio 1998, dell'VIII qualifica funzionale nella qualità di psicologa ed in contrasto con l'inquadramento assegnatole nella VI qualifica funzionale dalla delibera della Giunta regionale n. 3459 del 6 luglio 1998.

Costituitasi in giudizio la Regione Calabria, l'adito Giudice del lavoro rigettava il ricorso, ma - su impugnativa della soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento dell'appello, riformava l'impugnata sentenza accogliendo il ricorso introduttivo del giudizio e rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla Regione Calabria, <<in quanto, nella controversia prospettata dalla DE MASI, la lesione della sua posizione soggettiva deve essere ricondotta alla

R

emanazione, da parte della Giunta Regionale, della deliberazione n. 3549/1998 del 6 luglio 1998, con la quale l'appellante è stata inquadrata nella contestata VII qualifica funzionale>>.

Per la cassazione di tale sentenza la Regione Calabria propone ricorso affidato a due motivi. L'intimata Maria Concetta DE MASI resiste con controricorso.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**I** - Con il primo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché violazione dell'art. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80/1998 (così come sostituito dall'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 2001)" - rileva che <<il dato storico, costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come poste a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia, costituisce l'elemento che funge da discrimine al fine di verificare, ai sensi dell'art. 69 cit. (riproduttivo della norma di cui all'art. 45 cit.), se una determinata controversia abbia ad oggetto una questione attinente ad un periodo del rapporto di lavoro antecedente o successivo al 30 giugno 1998 e se,



quindi, rientri nella giurisdizione, rispettivamente, amministrativa o in quella ordinaria>> e censura la sentenza impugnata <<per avere omesso di considerare che la domanda, per come risulta dalla stessa prospettazione emergente dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, cioè dal dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come poste a base della pretesa avanzata in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia, afferisce al periodo del rapporto di lavoro precedente al 30 giugno 1998>>.

Con il secondo motivo di ricorso la Regione Calabria - denunciando "violazione delle leggi regionali nn. 57/1990 e 2/1997, nonché vizi di motivazione" - rileva che <<la fattispecie concreta consistente nell'asserito svolgimento di mansioni di psicologo nel periodo in considerazione non è certamente produttiva degli effetti giuridici ritenuti dal giudice di appello, essendo il disposto di cui alla delibera di Giunta regionale n. 3499/97 un mero richiamo esplicativo sulla classificazione del personale>> ed addebita alla Corte di appello di Catanzaro di avere erroneamente



ritenuto <<superabile le previsioni contenute nella legge n. 2/97, in considerazione del fatto che la procedura da essa delineata sarebbe necessaria ai soli fini dell'ammissione in ruolo dei singoli dipendenti e non anche ai fini dell'inquadramento nella superiore qualifica, [mentre] la posizione funzionale iniziale posseduta dall'interessata alla data di entrata in vigore della l.r. n. 57/1990 non poteva essere identificata nell'VIII q.f. in quanto la stessa non possedeva i requisiti per svolgere legittimamente l'attività di psicologa; [sicché] l'attribuzione nella VIII q.f. con decorrenza 1° luglio 1998, corrisponde ad un vero artificio giuridico, privo di fondamento logico, che deve essere ampiamente censurato per violazione, tra l'altro, anche dell'art. 52 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165>>.

**II** - Per la decisione sulla questione della giurisdizione come dianzi sollevata dalla ricorrente occorre rimarcare che, nel sistema di riparto della giurisdizione, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il contenuto della stessa - contenuto che va

identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione -.

Nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione, l'intimata ha convenuto in giudizio dinanzi all'a.g.o. la Regione Calabria per ottenere il riconoscimento del diritto - con decorrenza 1° luglio 1998 - all'inquadramento nell'VIII qualifica funzionale superiore rispetto alla VII q.f. attribuitale con delibera del 6 luglio 1998 in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con l'ente Regione: domanda che è stata accolta, in secondo grado, dalla Corte di appello di Catanzaro che ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla Regione Calabria motivando che «l'applicazione del principio conduce a ritenere attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia prospettata dalla DE MASI davanti al Tribunale di Catanzaro poiché la lesione della sua posizione soggettiva deve essere ricondotta alla emanazione,

da parte della Giunta regionale, della deliberazione n. 3459/1998 del 6 luglio 1998, con la quale l'appellante è stata inquadrata nella VII qualifica funzionale, inquadramento ritenuto erroneo ai sensi della legge regionale n. 2/1997, che conferisce allo psicologo, in possesso del diploma di laurea ed iscritto al relativo albo professionale, la superiore VIII qualifica funzionale>>.

Nella sentenza impugnata è stato, altresì, correttamente ritenuto che la questione prospettata non involgeva l'accertamento dei requisiti per il passaggio dell'appellata alle dipendenze della Regione Calabria (in quanto ciò risultava essere avvenuto in esecuzione della legge regionale n. 57/1990, al cui articolo 5 era stabilito che "gli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche sono mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"): la circostanza, invero incontestabile, che il rapporto di lavoro della interessata, qualificato come a tempo indeterminato, fosse stato regolarizzato sul piano retributivo, previdenziale ed assistenziale dalla Regione Calabria con la delibera n. 3459/1998, dimostrava come non potesse sorgere alcun dubbio

sullo svolgimento effettivo, da parte della PAPADIA, dell'attività di psicologa, tanto da essere inquadrata, per tale profilo, nella VII qualifica funzionale.

Individuata così la fattispecie entro la quale si pone la questione di giurisdizione, si rileva che in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altra pubblica amministrazione, l'art. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 69, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 165 del 2001) ha trasferito al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato dettando la relativa disciplina transitoria e mantenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblico impiego relative alle questioni attinenti al periodo di lavoro precedente al 30 giugno 1998. La suddetta disposizione che, ai fini della individuazione del giudice competente, pone un discrimine temporale fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, deve essere interpretata nel senso che debba farsi riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle

circostanze, così come posti a base della pretesa avanzata (Cass. Sez. Un. n. 3145/2003, Cass. Sez. Un. n. 14216/2002). Né, ai fini della declaratoria della giurisdizione, rileva l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000 (riportata nella summenzionata disposizione dell'art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001), in quanto tale termine, come hanno precisato già le Sezioni Unite, non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione (Cass. Sez. Un. n. 2003/2000, Cass. Sez. Un. n. 16427/2002).

**III** - Alle stregua dei cennati principi, poiché la originaria ricorrente ha asserito che l'errato inquadramento nella posizione lavorativa subito a seguito del comportamento illegittimo della Regione Calabria costituiva un fatto concretizzatosi con la delibera della Giunta regionale del 6 luglio 1998 non può revocarsi in dubbio che, essendosi in presenza di elementi fattuali successivi al 30 giugno 1998, va dichiarata, in ragione della



summenzionata normativa, la giurisdizione del giudice ordinario.

Né per disattendere la cennata conclusione vale l'assunto che gli atti denunziati come illegittimi, per essere caratterizzati dalla continuità - sul piano giuridico oltre che logico - con atti posti in essere prima del 30 giugno 1998, dovrebbero comportare la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.

Ed invero, al di là delle decisive considerazioni sopra svolte intorno al riparto della giurisdizione, è sufficiente per disvelare la infondatezza dell'assunto in esame il richiamo al principio più volte ribadito dalle Sezioni Unite, secondo il quale nelle controversie sul pubblico impiego privatizzato quando la lesione alla situazione giuridica dedotta in causa abbia origine da un comportamento caratterizzato da permanenza si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della realizzazione della permanenza, con la conseguenza che la possibilità di declaratoria della residuale giurisdizione amministrativa è limitata ai soli casi in cui la cessazione sia anteriore al 30 giugno 1998 (Cass. Sez. Un. n. 15340/2006, Cass.



Sez. Un. n. 23739/2004, Cass. Sez. Un. n.3145/2003,  
Cass. Sez. Un. n. 1154/2000, Cass. Sez. Un. n.  
41/2000).

**IV** - In definitiva per il giudizio come dianzi  
instaurato deve essere dichiarata la giurisdizione  
del giudice ordinario e, di conseguenza, va  
rigettato il primo motivo del ricorso proposto  
dalla Regione Calabria.

La causa deve essere, quindi, rimessa - per la  
disamina e la decisione sul secondo motivo di  
ricorso - alla Sezione Lavoro della Corte di  
Cassazione, che provvederà anche sulle spese di  
questa fase di giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara  
la giurisdizione dell'a.g.o.; rigetta il primo  
motivo di ricorso; rimette gli atti alla Sezione  
lavoro di questa Corte per la decisione sul secondo  
motivo di ricorso.

Così deciso, in Roma, il giorno 8 luglio 2008.


**Il Consigliere estensore**



**Il Primo Presidente**



**IL CANCELLIERE**  
Giovanni Giambattista



**Depositata in Cancelleria**



oggi, **24 SET. 2008**  
**IL CANCELLIERE**  
Giovanni Giambattista